



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2008 n. 18 “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 404. della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura”;

VISTI in particolare gli art. 16, 17 e 18 che prevedono, rispettivamente, forme di finanziamento di iniziative a sostegno della cooperazione, dell’associazionismo, dei lavoratori dipendenti sulla base di programmi annuali e pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell’acquacoltura, dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

VISTO il decreto ministeriale 3 agosto 2007 che ha adottato il “Primo programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2007-2009”, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007;

VISTA la legge del 7 agosto 1990 n. 241 concernente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO in particolare l’art. 12 che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA**

CONSIDERATA la necessità di determinare i criteri e le modalità per la concessione di risorse finanziarie in relazione alle iniziative di cui agli artt. 16, 17 e 18 del D. Lgs. n. 154/2004;

VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992 con il quale si afferma che per realizzare le esigenze di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della L. 241/1990 l'Amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare

**DECRETA**

**Art.1**

*Campo di applicazione*

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di finanziamento, nonché i criteri per la successiva verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, delle iniziative finalizzate a:
  - sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionale in forma cooperativa e attività connesse;
  - promozione dell'associazionismo tra imprese di pesca e di acquacoltura;
  - promozione delle attività a favore dei lavoratori dipendenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e delle attività connesse.
2. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 16, 17 e 18 del D. Lgs. 154/2004 citato in premessa, le iniziative di cui al comma 1 sono finanziate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, nonché dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

**Art. 2**

*Requisiti dei programmi*

1. I programmi di cui al comma 2 del precedente articolo 1 devono essere rispondenti agli obiettivi individuati nel Programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
2. In particolare, tali programmi dovranno essere articolati in modo tale da:



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA**

- concorrere al perseguimento degli obiettivi del Programma;
- assicurare la ricaduta territoriale delle iniziative;
- consentire la misurabilità degli impatti e dei risultati delle specifiche iniziative mediante idonei indicatori.

**Art.3**

*Presentazione dei programmi*

1. I programmi, corredati dal preventivo finanziario per ogni singola voce di spesa, dovranno essere presentati entro il 15 maggio di ciascun anno al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – PEMACQ IV – Viale dell'Arte n. 16 – 00144 Roma.
2. L'Amministrazione si riserva di fissare nuovi termini per la presentazione di programmi qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse di bilancio.

**Art. 4**

*Valutazione dei programmi*

1. La valutazione dei programmi è effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati:
  - a) compatibilità del programma con il campo di applicazione di cui all'art. 1;
  - b) rispondenza ai requisiti individuati all'art. 2;
  - c) valenza dell'iniziativa in relazione agli obiettivi prefissati dal Programma nazionale triennale della pesca;
  - d) congruità delle voci di spesa previste.

**Art.5**

*Finanziamento*

1. La determinazione del finanziamento di ciascun programma sarà effettuata dall'Amministrazione sulla base delle risultanze della valutazione di cui al precedente articolo 4.
2. L'Amministrazione comunica agli interessati le determinazioni assunte in merito all'ammissione a finanziamento.

**Art.6**



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA**

*Modalità di erogazione del finanziamento*

1. I finanziamenti di cui al presente decreto sono erogati, compatibilmente con le disponibilità di cassa sul bilancio del Ministero:
  - a) il 50% come anticipazione dopo la registrazione del decreto di concessione, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria;
  - b) la liquidazione del restante 50% è disposta in stati di avanzamento in relazione alla realizzazione del programma dietro presentazione della rendicontazione amministrativo contabile relativa alle spese sostenute con le somme di cui alla precedente lettera a);
  - c) il saldo è liquidato dietro presentazione della relazione conclusiva e della rendicontazione amministrativo contabile finale.
2. Eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero.

**Art. 7**  
*Pubblicazione*

1. Il presente decreto, inviato all'Organo di controllo, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero e divulgato attraverso il sito Internet [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)

Roma, 23 aprile 2008

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Francesco Saverio Abate